

Arianna Visconti

**‘VICTIMS AND CORPORATIONS’:
UNA BREVE INTRODUZIONE**

Estratto



FOCUS: VITTIME E REATI D'IMPRESA. ESPERIENZE E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

'VICTIMS AND CORPORATIONS': UNA BREVE INTRODUZIONE

'VICTIMS AND CORPORATIONS': A BRIEF INTRODUCTION

Arianna Visconti*

RIASSUNTO

Questo breve saggio si propone di introdurre il lettore alle tematiche più diffusamente trattate nel Focus e, più in generale, oggetto del progetto internazionale di ricerca e formazione 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence'. Attraverso una combinazione di ricerca teorica ed empirica condotta in Italia, Belgio e Germania con il coinvolgimento di vittime della c.d. 'violenza d'impresa', operatori giuridici e sociali, esperti e professionisti nel settore dell'assistenza e supporto alle vittime di reato e della giustizia riparativa, il Progetto si propone di contribuire a una effettiva ed efficace attuazione della 'Direttiva vittime' del 2012 in relazione a una tipologia tradizionalmente invisibile e trascurata, ma estremamente numerosa, di soggetti caratterizzati da peculiari vulnerabilità.

ABSTRACT

This brief article aims at introducing the reader to the contents and topics of the current Focus and, more broadly, to the results of the international research and training project on 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence', whence the debate here reported originates. Through a complex theoretical and empirical research in three European countries (Italy, Belgium, and Germany), which saw the involvement of corporate violence victims, representatives of law enforcement agencies and lawyers, experts and professionals in the fields of victim support service and restorative justice, the Project aims at contributing to

~~~~~  
\* Ricercatore confermato di Diritto penale, componente del gruppo di coordinamento dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore - [arianna.visconti@unicatt.it](mailto:arianna.visconti@unicatt.it).

*an actual and effective implementation of the so-called 'Victims Directive', with a specific focus on a too often forgotten and invisible, albeit very numerous, typology of crime victims, i.e. the victims of corporate crime and corporate violence, who face specific and serious vulnerability issues.*

**Parole chiave:** vittime di reato; Direttiva 2012/29/UE; violenza d'impresa; progetto 'Victims and Corporations'; linee guida per gli operatori; indicazioni politico-criminali.  
*Key words:* victims of crime; Directive 2012/29/EU; corporate violence; 'Victims and Corporations'; guidelines for professionals and corporations; criminal policy guidelines.

**SOMMARIO:**

1. Premessa: le origini di questo *Focus* e il progetto *Victims and Corporations*; 2. La 'violenza d'impresa': una sintesi; 3. La Direttiva 2012/29/UE e le sue implicazioni per le vittime di *corporate violence*: un cammino ancora lungo.

**1. Premessa: le origini di questo *Focus* e il progetto *Victims and Corporations*.**

Il 14 gennaio 2016, appena due settimane dopo l'avvio formale del progetto che, come a breve si dirà, è all'origine dei saggi raccolti nel presente *Focus*, *La Stampa* titolava « Italia condannata a risarcire 350 cittadini per il sangue infetto. La sentenza della Corte di Strasburgo ordina a Roma di versare in totale circa 10 milioni di euro a persone infettate da vari virus (Aids, epatite B e C) attraverso le trasfusioni »<sup>1)</sup>. Mentre si scrive, i media internazionali risuonano della notizia della condanna dei vertici di un'importante impresa farmaceutica americana per imputazioni di corruzione e comparaggio volte a sostenere illecitamente la prescrizione di farmaci oppioidi<sup>2)</sup>, nel quadro dello scandalo legato all'«epidemia» di dipendenze (e *overdose*) da *prescription drugs* da tempo in corso negli Stati Uniti. Solo per citare vicende giunte, tra questi due estremi temporali, alla conoscenza

1) La sentenza richiamata, pronunciata il 14 gennaio 2016, è Corte EDU, sez. I, 4 luglio 2016, ric. nn. 68060/12-41143/12, *D.A. et autres c. Italie*. Sulla vicenda relativa all'utilizzo di sacche di sangue e farmaci emoderivati infetti per il trattamento di patologie potenzialmente letali, gli esiti subiti dalle persone colpite, e le attività delle associazioni di vittime, v. in particolare, in questo *Focus*, il contributo di A. BUZZI, *Memorie di un long survivor. Una testimonianza dell'incontro con la violenza d'impresa*.

2) Cfr. ad es. G. EMANUEL - K. THOMAS, *Top Executives of Insys, an Opioid Company, Are Found Guilty of Racketeering*, in *The New York Times*, 2 maggio 2019; N. RAYMOND, *Unit of Drugmaker Insys Pleads Guilty to U.S. Opioid Bribe Scheme*, in *Medscape*, 7 giugno 2019.

del grande pubblico, e in cui profili di responsabilità organizzativa<sup>3)</sup>(faccia questa capo a un'impresa, a un ente o autorità pubblico, o a un'interazione privato-pubblica secondo lo schema criminologicamente definito *State-corporate crime*<sup>4)</sup>), seppur non ancora giudizialmente accertati e non necessariamente di rilievo penale, appaiono nondimeno estremamente probabili, basti qui menzionare il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 provocò 43 morti a Genova<sup>5)</sup>. Analogamente, si può richiamare la recente emergenza di fondati sospetti di cancerogenicità relativi a protesi mammarie di largo utilizzo anche nella chirurgia ricostruttiva, che ha condotto al ritiro in Europa di numerosi modelli<sup>6)</sup>, il collasso della diga mineraria di Brumadinho, in Brasile, che il 25 gennaio 2019 causò centinaia di morti e dispersi<sup>7)</sup>, lo schianto mortale di un Boeing 737 Max 8 in Etiopia, il 10 marzo 2019, apparentemente legato a difetti di *software* e/o di addestramento dei piloti all'uso dello stesso noti almeno dal momento di un analogo incidente occorso in Indonesia circa cinque mesi prima<sup>8)</sup>, o la più recente tra le cicliche epidemie legate alla commercializzazione di carne contaminata che, nell'aprile 2019, ha causato almeno 100 casi di infezione in sei Stati degli USA<sup>9)</sup>.

3) Per « crimine organizzativo » (*organizational crime*) si intendono gli illeciti (penali o, in una più ampia prospettiva criminologica, di altra natura) commessi nel perseguimento degli obiettivi di un'organizzazione di natura lecita e a vantaggio di essa dall'organizzazione stessa o (*rectius*) da persone fisiche (non necessariamente individuate o individuabili) agenti nel suo interesse: cfr. per tutti L.M. SHERMAN, *Deviant Organizations*, in M.D. ERMANN - R.J. LUNDMAN (eds.), *Corporate and Governmental Deviance in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford, 1982, pp. 63 ss.; M. TONRY - A.J. REISS, *Organizational Crime*, in EAD. (eds.), *Beyond the Law. Crime in Complex Organizations*, University of Chicago Press, Chicago, 1993, pp. 1 ss.; A. HOCHSTETLER - H. COPES, *Organizational Culture and Organizational Crime*, in N. SHOEVER - J.P. WRIGHT (eds.), *Crimes of Privilege: Readings in White-Collar Crime*, Oxford University Press, New York, 2001, pp. 210 ss.

4) Definibile sul piano empirico-criminologico come qualsiasi azione illegale o socialmente dannosa che sia il prodotto collettivo dell'interazione tra un'impresa privata e un'agenzia pubblica impegnate in un progetto comune; si tratta quindi di una forma di devianza sia *organizzativa* che *interorganizzativa*. Cfr. per tutti R.C. KRAMER, *The Space Shuttle Challenger Explosion: A Case Study of State-Corporate Crime*, in K. SCHLEGEL - D. WEISBURD (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Northeastern University Press, Boston, 1992, pp. 214 ss.; R.C. KRAMER - R.J. MICHALOWSKI - D. KAUZLARICH, *The Origins and Development of the Concept and Theory of State-Corporate Crime*, in *Crime and Delinquency*, 2002, pp. 263 ss. (in part. p. 269); R.J. MICHALOWSKI - R.C. KRAMER, *State-Corporate Crime and Criminological Inquiry*, in H.N. PONTELL - G. GEIS (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer, New York, 2007, pp. 200 ss.

5) Cfr. per tutti *Ponte Morandi, 74 indagati e due società nel fascicolo della Procura*, in *La Repubblica*, 13 marzo 2019.

6) Cfr. D. GRADY, *Allergan Halts Sales in Europe of Textured Breast Implants Linked to Rare Cancer*, in *The New York Times*, 18 dicembre 2018; H. DEVLIN, *Women with Allergan Breast Implants May Sue over Cancer Link*, in *The Guardian*, 10 marzo 2019; G. TONIUTTI - T. MORICONI, *Protesi al seno e linfoma, 13 modelli ritirati in Francia*, in *La Repubblica*, 4 aprile 2019.

7) Cfr. D. PHILLIPS, *'That's Going to Burst': Brazilian Dam Workers Say They Warned of Disaster*, in *The Guardian*, 5 febbraio 2019; Id., *Brazil Dam Collapse: Five Arrested Including Three Mining Firm Staff*, in *The Guardian*, 29 gennaio 2019; R. NEATE, *Brazilian Mining CEO Steps down amid Anger over Dam Collapse*, in *The Guardian*, 3 marzo 2019.

8) Cfr. G. DRAGONI, *Boeing 737 Max 8, i sospetti sul software e le cose da sapere sul disastro aereo*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 marzo 2019; L. BERBERI, *Tutta Europa blocca i Boeing 737 Max 8: spazio aereo chiuso dalle 21*, in *Corriere della Sera*, 12 marzo 2019; D. GELLES - N. KITROEFF, *Before Ethiopian Crash, Boeing Resisted Pilots' Calls for Aggressive Steps on 737 Max*, in *The New York Times*, 14 maggio 2019; J. NICAS - N. KITROEFF - D. GELLES - J. GLANZ, *Boeing Built Deadly Assumptions into 737 Max, Blind to a Late Design Change*, in *The New York Times*, 1 giugno 2019; D. SHEPARDSON - E.M. JOHNSON, *U.S. Regulator Cites New Flaw on Grounded Boeing 737 MAX*, in *Reuters*, 26 giugno 2019, disponibile su: <https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-airplane-faa-boeing-exclusiv/us-regulator-cites-new-flaw-on-grounded-faa-boeing-737-max-idUSKCN1TR30J>. Visionato il 26 giugno 2019.

9) Cfr. ASSOCIATED PRESS, *Food-Poisoning Outbreak That Has Sickened over 100 People in 6 States Is Likely from Ground Beef*, 2 aprile 2019, disponibile su <https://www.nbcnews.com/news/us-news/ground-beef-likely-source-6-state-food-poisoning-outbreak-officials-n994076>. Visionato il 18 giugno 2019.

Tutti questi episodi, unitamente ad altri casi ‘storici’, come le malformazioni legate alla prescrizione e assunzione di Talidomide in gravidanza, le morti legate a esposizione lavorativa o ambientale a fibre di amianto, quelle dovute a valvole cardiache difettose, e via elencando<sup>10</sup>), rientrano, almeno *prima facie*, nella categoria criminologica della ‘violenza d’impresa’ o *corporate violence*. Anche se sulle caratteristiche e implicazioni di tale fenomeno si tornerà più diffusamente nel paragrafo seguente, è sufficiente qui definirlo come quella specifica tipologia di devianza d’impresa che causa danni alla vita, alla salute o all’integrità psicofisica delle persone tramite condotte illecite legate ad attività produttive o commerciali legittime, in ragione di violazioni delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dell’ambiente, o della sicurezza dei prodotti e servizi per i consumatori<sup>11</sup>); in estrema sintesi, ogni illecito – o meglio, ai fini che qui più strettamente interessano – ogni reato commesso da un’impresa, nel corso della sua attività legittima, che determini un danno alla salute, integrità o vita di una o più persone fisiche o anche, estensivamente, un pericolo per l’incolumità pubblica.

Come è noto, in anni recenti si è assistito a un progressivo mutamento di prospettiva, a livello tanto internazionale quanto interno, che ha visto il baricentro delle politiche criminali spostarsi sempre più – almeno dal punto di vista ‘simbolico’ – ‘dalla parte’ delle vittime di reato, tanto che qualcuno ha parlato di un autentico « protagonismo » della vittima all’interno dei moderni sistemi penali<sup>12</sup>), di un « paradigma vittimario »<sup>13</sup>) che, rendendo la vittima l’« eroe del nostro tempo »<sup>14</sup>), si presta a inevitabili strumentalizzazioni di stampo penal-populista<sup>15</sup>) e rischia di minare seriamente i fondamenti liberal-democratici del sistema di garanzie di cui gli ordinamenti penali moderni si sono faticosamente dotati in un percorso lungo secoli. Va riconosciuto, tuttavia, come dietro le (troppo frequenti) strumentalizzazioni cui gli individui che abbiano subito un reato si trovano esposti, vi sono concretissime sofferenze e altrettanto concreti bisogni di « assistenza e protezione » (per utilizzare il linguaggio del legislatore europeo), che per troppo tempo un ordinamento penale essenzialmente ‘reocentrico’ ha dimostrato di ignorare, e che un robusto e pluridecennale filone di ricerca empirico-criminologica – o,

10) Si veda in particolare S. GIAVAZZI (ed.), *Data Collection on Leading Cases*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, disponibile su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

11) Cfr. *ex plurimis* S.L. HILLS, *Corporate Violence: Injury and Death for Profit*, Rowman and Littlefield, Totowa, 1987, *passim*; M.B. CLINARD, *Corporate Corruption: The Abuse of Power*, Praeger, New York, 1990, pp. 91 ss.; P. STRETESKY - M.J. LYNCH, *Corporate Environmental Violence and Racism*, in *Crime, Law & Soc. Change*, 1999, pp. 163 ss.; M. PUNCH, *Suite Violence: Why Managers Murder and Corporations Kill*, in *Crime, Law & Soc. Change*, 2000, pp. 243 ss.; D.O. FRIEDRICH, *Trusted Criminals. White Collar Crime in Contemporary Society*, Thomson Wadsworth, Belmont (CA), 2007, pp. 59 ss.; S. TOMBS, ‘Violence’, *Safety Crimes and Criminology*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2007, pp. 531 ss.

12) Cfr. M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?*, Jovene, Napoli, 2015.

13) Cfr. G. DE LUNA, *La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa*, Feltrinelli, Milano, 2011, in part. pp. 15-16 e p. 89.

14) Cfr. D. GIGLIOLI, *Critica della vittima*, Nottetempo, Roma, 2014, in part. p. 9.

15) Cfr. per tutti Cfr. G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, pp. 95 ss. e ivi D. PULITANO, *Populismi e penale. Sull’attuale situazione spirituale della giustizia penale*, pp. 123 ss.; G. FORTI, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Vita e Pensiero, Milano, 2018, in part. pp. 15 ss.; M. DONINI, *Populismo e ragione pubblica*, Mucchi Editore, Modena, 2019.

meglio, vittimologica – non ha mancato di mettere in luce nei loro profili di rilevanza oggettiva e soggettiva<sup>16)</sup>.

Anche sulla scia di questo portato, l'attenzione per i diritti e le tutele delle vittime di reato ha conosciuto una progressiva accentuazione tanto nel diritto internazionale<sup>17)</sup>, quanto nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>18)</sup> e nelle politiche del legislatore comunitario<sup>19)</sup>; quest'ultima culminata, come è noto, nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato<sup>20)</sup>, e che ha sostituito la precedente Decisione Quadro 2001/220/GAI.

Tra le note di maggiore interesse della Direttiva 2012/29/UE vi è sicuramente l'abbandono di un approccio 'tipologico' alla vittima 'vulnerabile': nel momento in cui prevede, all'art. 22, il diritto di *ogni e ciascuna* vittima a una « valutazione individuale » di possibili specifiche esigenze di protezione, infatti, la nuova disciplina europea dimostra un superamento (almeno parziale) del tradizionale schema concettuale e normativo che legava, in modo tendenzialmente automatico, vulnerabilità e appartenenza a specifiche 'categorie' vittimologiche. Pur se la Direttiva mantiene una particolare attenzione per le vittime 'tipicamente' vulnerabili (minori, vittime di terrorismo, vittime di violenza di genere, vittime di violenza nelle relazioni strette: *considerando* 16-18 e 38, art. 22, co. 3), infatti, essa per altro verso allarga il diritto di accesso a « misure speciali » di protezione a qualsiasi forma di vulnerabilità, anche non 'legislativamente censita' (o 'atipica' che dir si voglia)<sup>21)</sup>, stabilendo per l'appunto che qualsiasi vittima di reato debba essere « tem-

16) Cfr. per tutti U. GATTI, *La ricerca criminologica in favore delle vittime: aspetti teorici e operativi*, in A.M. GIANNINI - F. CIRILLO (a cura di), *Itinerari di vittimologia*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 23 ss.

17) V. in particolare G. DELLA MORTE, *Victims in International Law: An Overview*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI (eds.), *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, Wolters Kluwer - CEDAM, Milano, 2018, pp. 137 ss.

18) V. in particolare M. ENGELHART, *Victims and the European Convention on Human Rights*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI, *op. cit.*, pp. 115 ss.

19) In tema ci si limita necessariamente a rinviare, *ex plurimis*, a S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pp. 3 ss.; L. AMALFITANO, *La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell'Unione Europea diverse dalla Direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell'ordinamento nazionale*, in M. BARGIS - H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 89 ss., e *ivi* anche F. FONSECA MORILLO - I. BELLANDER TODINO, *The Victims' Rights Directive. Origins and Expectations*, pp. 3 ss.; D. SAVY, *La vittima dei reati nell'Unione Europea. Le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e la complementarietà della disciplina penale e civile*, Giuffrè, Milano, 2013; M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, pp. 86 ss.

20) V. in particolare, in generale e con specifico riferimento alla tipologia di vittime qui considerate, C. MAZZUCATO, *Victims of Corporate Violence in the European Union: Challenges for Criminal Justice and Potentials for European Policy*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI, *op. cit.*, pp. 22 ss.; nonché EAD. (ed.), *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence. Rights of Victims, Challenges for Corporations. Project's First Findings*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016 (disponibile su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>), e *ivi* in particolare EAD., *Victims of Crime in the European Union and the Directive 2012/29/EU*, pp. 8 ss.

21) Per maggiori dettagli si rinvia, *ex plurimis*, a R. OTTENHOF, *Sulla tutela penale delle vittime*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, pp. 708 ss.; S. QUATTROCOLO, *Vulnerabilità e individual assessment: l'evoluzione dei parametri di identificazione*, in M. BARGIS - H. BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale*, cit., pp. 297 ss. (in part. pp. 303 ss.); oltre che a C.

pestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione [...], essendo particolarmente espost[a] al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni » (art. 22, co. 1). Più in generale, la Direttiva riferisce a *ogni* vittima, a prescindere dal suo possibile inquadramento in categorie 'tipicamente' vulnerabili, il diritto di « essere riconosciut[a] e trattat[a] in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta », di essere « protett[a] dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni », di « ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero » e di vedersi garantito « un adeguato accesso alla giustizia » (*considerando* 9), sancendo il correlato dovere di ogni Stato membro di garantire servizi adeguati a occuparsi dei « molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento » (*considerando* 62).

Questo inedito e fondamentale mutamento prospettico ha reso, dunque, evidente la necessità e l'urgenza, nella prospettiva di un'effettiva ed equa implementazione della Direttiva e dei diritti da questa riconosciuti a *tutte* le vittime di reato, di allargare lo sguardo a gruppi di individui che, a fronte di condotte lesive subite estremamente gravi e diffuse, *continuano* a restare 'sotto il radar' del legislatore europeo, anche quando questi si occupi di materie strettamente collegate, come la protezione dei consumatori o quella dell'ambiente, che vengono però tradizionalmente gestite in ottica esclusivamente preventiva, scotomizzando le conseguenze, in termini di danno e bisogni di assistenza, protezione, informazione, sulle persone colpite da illeciti che pure abbiano a verificarsi<sup>22)</sup>. Questa forma di « ingiustizia epistemica » che colpisce le vittime di *corporate violence*<sup>23)</sup> rischia di per sé di accentuarne i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, ed è pertanto sembrata meritevole di essere affrontata con i (pur modesti) mezzi della ricerca criminologico-vittimologica e giuridica, oltre che con azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte tanto al grande pubblico<sup>24)</sup>, quanto ai professionisti potenzialmente destinati a entrare in contatto con queste persone.

MAZZUCATO, *Vulnerabilità e protezione*, in A. VISCONTI (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, pp. 53 ss.

22) Cfr. in particolare S. MANACORDA - I. GASPARINI, *Corporate Victims in European Union Law: The 'Sound of Silence'*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI, *Victims and Corporations*, cit., pp. 89 ss.

23) Cfr. in particolare G. FORTI, *Introduction*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI, *op. cit.*, pp. 1 ss., anche in riferimento a M. FRICKER, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

24) Tra i materiali del Progetto destinati alla più ampia diffusione si segnalano in particolare le videotestimonianze raccolte in *Victims and Corporations. Digital Stories*, Italia - Belgio - Germania, 2017, 85', sottotitoli in lingua inglese, oltre alla brochure dal titolo *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crime and Corporate Violence. Presentation of the Project*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, entrambe disponibili su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-victims-and-corporations>. Vanno inoltre ricordati in particolare il convegno internazionale *Victims & Corporations. Rights of Victims, Challenges for Corporations, Potentials for New Models of Criminal Justice. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence*, svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 13 e 14 ottobre 2016, e la lezione aperta *Sistema penale e protezione delle vittime di reato. Attuazione della Direttiva 2012/*

Da questa esigenza nasce dunque il progetto *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence*, co-finanziato dal programma 'Giustizia' della Commissione Europea, che ha visto il coinvolgimento di un nutrito gruppo di ricercatori in tre Paesi dell'Unione: in Italia il Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (poi confluito nell'attuale Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale), ente capofila<sup>25</sup>); in Germania il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau<sup>26</sup>); in Belgio il Leuven Institut voor Criminologie (LINC) della Katholieke Universiteit Leuven<sup>27</sup>). La ricerca, della durata complessiva di 27 mesi, si è strutturata in una prima fase teorica e in una successiva fase empirica e di disseminazione dei risultati, ed è stata possibile solo grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione di numerosissimi soggetti terzi, dalle vittime<sup>28</sup>) e professionisti che hanno accettato di partecipare alle interviste e ai *focus group*, agli esperti e operatori che sono stati coinvolti nell'elaborazione, discussione e presentazione dei ma-

29/UE per le vittime di *corporate crime* e *corporate violence*, organizzata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 9 novembre 2017.

25) L'unità di ricerca italiana si compone di Gabrio Forti (direttore del progetto), Stefania Giavazzi (coordinamento di progetto e ricerca empirica e teorica), Claudia Mazzucato (coordinamento di progetto e ricerca empirica e teorica, conduzione delle interviste e dei *focus group*), Arianna Visconti (coordinamento di progetto e ricerca empirica e teorica), Gabriele Della Morte (ricerca teorica), Enrico Maria Mancuso (ricerca teorica), Stefano Manacorda (ricerca teorica), con il supporto di Paola Cavanna (assistenza alla ricerca teorica), Irene Gasparini (assistenza alla ricerca teorica), Eliana Greco (assistenza alla ricerca teorica ed empirica), Marta Lamanuzzi (assistenza alla ricerca teorica ed empirica), Alessandro Provera (assistenza alla ricerca empirica) e ulteriori contributi di Davide Amato, Pierpaolo Astorina, Matteo Caputo, Francesco Centonze, Francesco D'Alessandro, Alain Dell'Oso, Marina Di Lello Finuoli, Giuseppe Rotolo, Fabio Gino Seregni, Biancamaria Sprigico, Benedetta Venturato.

26) L'unità di ricerca tedesca si compone di Marc Engelhart e Carolin Hillemanns (coordinamento dell'unità e ricerca empirica e teorica), nonché di Alexandra Schenk (ricerca teorica ed empirica).

27) L'unità di ricerca belga si compone di Ivo Aertsen (coordinamento dell'unità), Katrien Lauwaert (ricerca teorica ed empirica) e Luc Boone (assistenza alla ricerca teorica ed empirica).

28) Nell'accezione dell'art. 2, co. 1, lett. a), Dir., che include tanto la « persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato », quanto « un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona ». La Direttiva precisa altresì, alla lett. b) dello stesso articolo, che per « familiare » è da intendersi « il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima ». Dall'impianto complessivo della Direttiva si desume inoltre che lo *status* di vittima non dipende dall'accertamento del reato o dall'individuazione e punizione dell'autore dello stesso, dal momento che, nelle parole del *considerando* 19, « una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato » (oltre che « indipendentemente dalla relazione familiare tra loro »). Su tale definizione e sulla difficile relazione tra il concetto – di matrice empirico-criminologica – di 'vittima' utilizzato dalla Direttiva e le tradizionali categorie della 'persona offesa dal reato' e del 'danneggiato dal reato', si rinvia, *ex plurimis*, a M. BARGIS - H. BELLUTA, *La Direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in EAD., *Vittime di reato e sistema penale*, cit., pp. 22-26; F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima di reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.* 11 aprile 2016 (disponibile su <http://www.penalecontemporaneo.it/d/4628-la-nuova-fisionomia-della-vittima-del-reato-dopo-l-adequamento-dell-italia-alla-direttiva-201229ue>, visionato il 20 giugno 2019); L. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, pp. 3293 ss.; A. PROCACCINO, *I diritti delle vittime nel d. legisl. n. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 686 ss. (prima parte) e 845 ss. (seconda parte), in part. pp. 688-690; oltre che a C. MAZZUCATO, *Individuare e riconoscere le vittime di corporate violence*, in A. VISCONTI, *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., pp. 28 ss.

teriali del progetto. Merita in particolare ricordare la preziosa *partnership* con l'Associazione Familiari Vittime Amianto (AFeVA) di Casale Monferrato, e con la Scuola Superiore della Magistratura.

La ricerca si è concentrata in particolare su tre tipologie di 'vittimizzazione d'impresa': reati ambientali, violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare e reati legati al settore farmaceutico-medico, proprio per esplorare possibili aree di sovrapposizione e sinergia con settori ampiamente sviluppati – seppure, come si è detto, in una prospettiva completamente diversa – della legislazione europea. A una prima fase di ricognizione normativa, di approfondimento della letteratura pertinente, e di raccolta e analisi di casi giudiziari particolarmente emblematici<sup>29)</sup>, è seguita l'impostazione ed esecuzione della ricerca empirica, costituita da un insieme di interviste individuali semi-strutturate e *focus group*. In ragione dell'estrema delicatezza e sensibilità dei dati e delle vicende delle vittime coinvolte nella ricerca, l'esecuzione è stata preceduta dalla predisposizione di un insieme di linee guida etiche<sup>30)</sup>, onde assicurare che interviste e *focus group* venissero realizzati nel massimo rispetto per la dignità, la libertà morale, la riservatezza e gli specifici bisogni di tutte le persone coinvolte. Tale ricerca 'sul campo' ha infine condotto, in seguito all'analisi delle informazioni raccolte, alla redazione di tre report nazionali sui risultati di un complesso di 26 interviste individuali e 8 *focus group* nei tre Paesi<sup>31)</sup>. Oltre a vittime e rappresentanti di associazioni di vittime, tra coloro che hanno accettato di partecipare a interviste e *focus group* figurano magistrati giudicanti e requirenti, avvocati, personale dei servizi di supporto alle vittime, medici, mediatori, personale di un fondo di indennizzo per vittime di reati violenti, un rappresentante di una ONG impegnata sul fronte dei diritti umani e l'*ombudsman* di un'impresa privata.

Il primo frutto della ricerca così condotta è stata l'elaborazione di uno strumento di supporto alla valutazione individuale dei bisogni delle vittime di *corporate violence* ai sensi dell'art. 22. Dir.<sup>32)</sup>, tradotto o adattato per i tre diversi contesti nazionali<sup>33)</sup>; a questo è

29) Cfr. C. MAZZUCATO (ed.), *Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for Victims of Corporate Crimes and Corporate Violence. Rights of Victims, Challenges for Corporations. Project's First Findings*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, e S. GIAVAZZI (ed.), *Data Collection on Leading Cases*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2016, entrambi disponibile su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

30) Cfr. C. MAZZUCATO, *Annex. Ethical Guidelines for Project's Staff*, in A. VISCONTI (ed.), *Needs of Victims of Corporate Violence: Empirical Findings. Comprehensive Report*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, pp. 129 ss.

31) Cfr. A. VISCONTI (ed.), *Needs of Victims of Corporate Violence: Empirical Findings. Comprehensive Report*, cit. In relazione specificamente all'Italia, è disponibile una versione tradotta della relativa relazione: cfr. AA.VV., *I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017. Entrambi i documenti sono disponibili su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

32) Cfr. K. LAUWAERT - A. VISCONTI (eds.), *Individual Assessment of Corporate Violence Victims' Needs. A Practical Guide*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibile su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

33) Per l'Italia si vedano in particolare A. VISCONTI, *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibili su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>, e già presentato in *questa Rivista*, fasc. 3/2017, con articolo dall'analogo titolo.

seguita, attraverso un costante confronto e dialogo con la prassi<sup>34</sup>), la predisposizione di specifiche linee guida nazionali volte a supportare l'applicazione della Direttiva, nel delicato ambito dei reati impicanti forme di 'violenza d'impresa' nel senso sopra descritto, da parte di tutte le principali categorie professionali coinvolte nel contatto con vittime di reato, vale a dire magistrati (giudicanti e requiranti) e operatori di polizia giudiziaria<sup>35</sup>, avvocati<sup>36</sup>, nonché operatori dei servizi sociali, dei centri di giustizia riparativa e delle associazioni che offrono sostegno alle vittime di reato<sup>37</sup>), a cui si aggiunge un documento in lingua inglese specificamente indirizzato al mondo delle *corporations*, utile a fornire indicazioni di prevenzione e gestione di eventuali casi di vittimizzazione riconducibili all'attività d'impresa<sup>38</sup>). Tutti questi strumenti sono stati quindi presentati in sessioni-pilota di formazione e discussione con esponenti delle categorie citate<sup>39</sup>), e resi disponibili, unitamente alla pubblicazione conclusiva del Progetto<sup>40</sup>), in formato *open access* all'intera platea dei soggetti potenzialmente interessati.

È proprio da questo lungo percorso di ricerca e scambio reciproco con tutti i soggetti coinvolti dal problema della *corporate violence* che trae origine il presente *Focus*, che si propone di replicare la formula, aperta, interdisciplinare e dialogica, dei molti *workshop*

34) Un ringraziamento particolare, che è impossibile esprimere nominativamente per esigenze di sintesi, va ai partecipanti al *workshop Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence*, tenutosi a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore il 6 giugno 2017, e ai partecipanti al *workshop 'Direttiva vittime' e imprese: implicazioni e sfide*, svoltosi presso lo stesso Ateneo il 15 dicembre 2017.

35) Per l'Italia si vedano in particolare A. VISCONTI (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, pp. 13-16, disponibili su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

36) Per l'Italia si vedano in particolare E.M. MANCUSO (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per gli avvocati*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibili su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

37) Per l'Italia si vedano in particolare C. MAZZUCATO (a cura di), *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibili su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

38) Cfr. S. GIAVAZZI (ed.), *Guidelines for Corporations. Preventing Victimization and Dealing with Victims of Corporate Violence*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, disponibile su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

39) Merita qui ricordare in particolare il seminario di formazione rivolto a al mondo delle professioni sociali e sanitarie, degli organi pubblici incaricati dell'assistenza sanitaria e sociale, della giustizia riparativa, dal titolo '*Direttiva vittime*', *assistenza e protezione delle vittime di reati d'impresa: implicazioni giuridiche e sfide sociali*, svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano l'11 settembre 2017; il seminario di formazione rivolto ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria dal titolo '*Direttiva vittime*' e *reati d'impresa: compiti e sfide per la polizia giudiziaria*, tenutosi presso lo stesso Ateneo il 14 settembre 2017; il seminario di formazione dedicato a *Il ruolo dell'avvocato nell'assistenza e sostegno alle vittime di reati d'impresa*, organizzato con la collaborazione e il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano presso il Palazzo di Giustizia di Milano il 13 ottobre 2017; il corso di formazione *Victims and corporations. La tutela della vittima nel contesto dei reati d'impresa*, organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura presso la sede di Scandicci il 25, 26 e 27 ottobre 2017; il *workshop* con dirigenti e legali d'impresa '*Direttiva vittime*' e *imprese: implicazioni e sfide*, svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 15 dicembre 2017.

40) Cfr. G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI (eds.), *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, cit., disponibile su: <https://asgp.unicatt.it/asgp-ricerca-e-pubblicazioni-pubblicazioni>.

e tavole rotonde che hanno dato impulso essenziale all'avanzamento dei lavori e alla disseminazione dei risultati del Progetto. Gli Autori coinvolti hanno del resto partecipato a vario titolo e in varie fasi, sempre con contributi essenziali, allo sviluppo del Progetto stesso e sono portatori di punti di vista ed esperienze, di grande profondità, diversi e complementari, che ci è sembrato fondamentale porre a confronto e in dialogo anche in questa sede.

Per questo il lettore potrà in primo luogo confrontarsi con la preziosa testimonianza di chi ha vissuto in prima persona sia l'esperienza *subita* della violenza d'impresa, sia quella *agita* dell'associazionismo a sostegno delle vittime di questa tipologia di reati<sup>41</sup>). Il successivo contributo, di natura medica, varrà a ben illustrare le particolari esigenze di informazione, assistenza e sostegno in ambito anche sanitario che spesso le vittime di *corporate violence* presentano, anche in ragione della natura spesso *rara* (malgrado la prevalenza nelle popolazioni colpite) delle patologie sviluppate in esito alla vittimizzazione primaria<sup>42</sup>). Il tema si lega alla più complessa questione dell'assistenza e supporto necessari, al di fuori e a prescindere dall'eventuale procedimento penale, per persone che appaiono 'doppiamente vittime' della negligenza del legislatore italiano nel dare attuazione alla parte forse più innovativa e 'vitale' della Direttiva, quella relativa alle misure extrapenalistiche di sostegno alle persone offese<sup>43</sup>).

Un sentimento di 'abbandono' che non può che contribuire alle istanze di 'giustizia' e forse, ancor più, di raggiungimento di una qualche forma di 'verità' – sia pur solo processuale – che spingono fortemente queste vittime verso il processo penale, gravando gli avvocati che in tale sede le rappresentino di difficili compiti di gestione di un carico emotivo pesante e complesso, di bilanciamento tra legittime aspettative delle parti civili e doverose garanzie per gli imputati, di delicata informazione sui meccanismi spesso 'arcani' ed 'esoterici' del funzionamento della macchina della giustizia penale, oltre che sulle ragioni tecniche di assoluzioni spesso poco comprensibili per le persone offese<sup>44</sup>).

Problemi, per altro verso, che specularmente interessano anche gli operatori dell'apparato giudiziario, a iniziare dalla polizia giudiziaria e dai pubblici ministeri, spesso chiamati a condurre indagini rese ancora più complesse dalla difficoltà 'genetica', peculiare a questa tipologia di reati, di identificare tutte le persone offese e raccoglierne il potenziale apporto conoscitivo nel procedimento, oltre che a intervenire il più tempestivamente possibile su 'reati sentinella' di modesta rilevanza 'formale' (tipicamente,

41) Cfr. A. BUZZI, *Memorie di un long survivor. Una testimonianza dell'incontro con la violenza d'impresa*, in questo Focus.

42) Cfr. M. LIA - F. GROSSO - A. MACONI, *L'importanza del networking nella cura delle vittime di corporate violence: l'esperienza dell'Unità Interaziendale Funzionale Mesotelioma (UFIM) di Alessandria e Casale Monferrato*, in questo Focus.

43) Cfr. per l'approfondimento C. MAZZUCATO, *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, cit.

44) Cfr. D. PETRINI, *La prospettiva dell'avvocato nell'approccio alle vittime di corporate violence*, in questo Focus.

contravvenzioni), ma di elevata valenza preventiva rispetto a forme di vittimizzazione più grave, o ripetuta, da *corporate violence*<sup>45)</sup>.

Né le peculiari problematiche legate ai questi reati mancano di coinvolgere la fase dibattimentale, dove gli uffici giudiziari si trovano a dover gestire, ad esempio, processi *monstre* con decine di imputati e centinaia di parti civili, indagini tecniche particolarmente complesse e costanti rischi di allungamento dei tempi processuali (con conseguente accresciuta possibilità di prescrizione), vittime dalle vulnerabilità peculiari, su cui gli attuali strumenti processuali *non* sono tarati, ecc. Tutte problematiche destinate a mettere in tensione anche quelle sedi, come, nella testimonianza qui riportata, il Tribunale di Milano, dove pure sono da tempo in atto progetti volti a una migliore assistenza e sostegno a tutte le vittime di reato<sup>46)</sup>.

Infine, non si può dimenticare il ruolo centrale delle imprese stesse, prima linea di difesa, in una prospettiva di *corporate social responsibility*, per la *prevenzione* di gravi illeciti in danno della vita e della salute di lavoratori, consumatori e cittadini, ma anche imprevedibili quanto involontarie (stante la natura essenzialmente colposa dei reati in questione) controparti di un'*interazione* più che mai necessaria con le vittime, ove un episodio di *corporate violence* abbia a verificarsi. Alla delicatissima posizione di questi fondamentali attori del gioco, veri detentori del patrimonio informativo da cui può dipendere il raggiungimento di un senso di *closure* per le vittime di reato, soggetti a costanti tensioni tra legittime esigenze difensive e istanze riparative con importanti ricadute per la ricostruzione della propria reputazione e di una rete di legami con la comunità degli *stakeholder*, è quindi dedicato il contributo conclusivo di questo *Focus*<sup>47)</sup>.

## 2. La 'violenza d'impresa': una sintesi.

Come anticipato nel paragrafo precedente, per 'violenza di impresa' o *corporate violence* si intendono, in estrema sintesi, reati commessi da società commerciali nel corso della loro attività legittima e implicanti offese alla vita, all'integrità fisica o alla salute delle persone. Per garantire al lettore del *Focus* una migliore comprensione dei diversi contributi, che per necessaria brevità danno ampiamente per presupposta una conoscenza almeno di base del fenomeno, si è ritenuto opportuno procedere qui a fornire una breve sintesi delle principali peculiarità di questa forma di vittimizzazione<sup>48)</sup>, per poi conclu-

45) Cfr. G. BATTARINO, *Il rapporto con le vittime di corporate violence nella fase delle indagini preliminari*, in questo *Focus*.

46) Cfr. G. ICHINO, *Vulnerabilità e vittime di corporate violence nel processo penale*, in questo *Focus*.

47) Cfr. S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di corporate violence*, in questo *Focus*.

48) Per esigenze di sintesi si farà qui riferimento in modo essenzialmente implicito all'ampia bibliografia posta a base di A. VISCONTI, *Corporate Violence: Harmful Consequences and Victims' Needs. An Overview*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI, *Victims and Corporations*, cit., pp. 149 ss.; per ulteriori aggiornamenti si veda anche G. FORTI - A. VISCONTI, *From Economic Crime to Corporate Violence: The Multifaceted Harms of Corporate Crime*, in M. RORIE (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, Wiley Blackwell, Hoboken, 2020, pp. 64 ss. Per quel che riguarda i risultati

dere, nel paragrafo successivo, con una rapida panoramica dei profili di maggiore salienza dell'intreccio tra principi espressi dalla Direttiva 2012/29/UE e specifiche criticità nella sua applicazione alle vittime di *corporate violence*.

Malgrado la sua rilevanza collettiva, la c.d. 'violenza di impresa' è tutt'oggi un fenomeno relativamente poco studiato e ancor meno presente nella consapevolezza sociale. La stessa denominazione suona in qualche misura 'provocatoria', visto che, nell'accezione comune, per 'violenza' si intende sempre una forma di interazione interpersonale diretta, aggressiva e volontaria, i cui esiti lesivi si manifestano palesemente e con immediatezza. Al contrario, caratteristiche precipue della *corporate violence* sono, in primo luogo, la sua natura *indiretta* – dal momento che il danno alla vita o alla salute delle persone è il risultato di complesse politiche, decisioni e azioni organizzative, i cui (spesso sconosciuti) autori ed esecutori individuali (in genere una pluralità) per lo più non entrano a diretto contatto con gli effetti lesivi delle proprie (frazioni di) condotte – e *involontaria* – dal momento che lo scopo perseguito dall'ente è, tipicamente, una riduzione dei costi e/o una massimizzazione dei profitti, di cui le ricadute lesive sulle persone rappresentano meri 'effetti collaterali'. Legato alla natura indiretta della *corporate violence* è anche il dato assai frequente della *lontananza nel tempo e/o nello spazio* dei danni subiti dalle vittime (si pensi alle tipiche malattie lungo-latenti legate all'esposizione ad amianto), oltre alla frequente difficoltà di ricondurli, vuoi in termini epidemiologici, vuoi (ancor più) in termini di causalità individuale<sup>49</sup>), alla specifica esposizione a prodotti o lavorazioni pericolosi.

A questo va aggiunta la dimensione sempre più frequentemente *transnazionale* del fenomeno, di cui già casi 'storici', come le menzionate malformazioni focomeliche (un esempio, tra l'altro, di danno *intergenerazionale*) legate ad assunzione di Talidomide in gravidanza sono un valido esempio<sup>50</sup>): non solo prodotti pericolosi possono facilmente essere commercializzati in più Paesi, così come la dispersione di sostanze inquinanti nocive nell'ambiente o lo stoccaggio di rifiuti tossici può agevolmente varcare le frontiere nazionali, ma le stesse catene produttive sono tipicamente plurinazionali, 'disperdendo' produzioni inquinanti o stabilimenti non sicuri per i lavoratori in una pluralità di Stati (tipicamente quelli con le regolamentazioni più lasche e/o l'*enforcement* più debole). In questo senso, una condotta criminalizzata, o semplicemente proibita, così come lo smercio di un prodotto bandito in quanto pericoloso, in un determinato ordinamento, possono essere semplicemente e facilmente 'delocalizzati' in Paesi più compiacenti e/o più vulnerabili, dove spesso il fatto risulterà addirittura lecito. Anche all'interno di uno *stesso*

~~~~~  
della ricerca empirica condotta nel corso del Progetto, il riferimento è sempre A. VISCONTI (ed.), *Needs of Victims of Corporate Violence: Empirical Findings. Comprehensive Report*, cit.

49) In tema v. anche, in questo Focus, D. PETRINI, *op. cit.*

50) Secondo la *Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul sostegno a favore delle vittime sopravvissute al Talidomide*, le vittime superstiti di questo farmaco a tale data ammontavano, nella sola Unione Europea, a circa 4000, tutte portatrici di disabilità più o meno gravi e di specifiche necessità assistenziali, naturalmente destinate ad aumentare con l'invecchiamento. La Risoluzione è disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0510_IT.html. Visionato il 20 giugno 2019.

ordinamento, per altro, a seconda dei mutamenti legislativi, la stessa attività oggettivamente lesiva potrà risultare in tempi diversi lecita o illecita⁵¹).

Infine, va reiterata la natura *sempre collettiva* della vittimizzazione da *corporate violence*. Come risulta evidente anche dagli esempi riportati in esordio, anche negli episodi 'puntuali', nei 'disastri istantanei', raramente le vittime si contano in numero inferiore alle decine, e possono facilmente arrivare alle migliaia, come nel noto disastro industriale di Bhopal⁵²). Ancora più diffusiva è però, tipicamente, la vittimizzazione legata a illeciti ambientali, con dispersione nei terreni, nelle acque e nell'aria di sostanze nocive, come pure quella conseguente a esposizione lavorativa a elementi tossici, o alla commercializzazione di prodotti pericolosi, che possono arrivare a interessare milioni di persone globalmente. Questa stessa diffusività, tuttavia, come si è già detto, contribuisce all'ampia *invisibilità* del fenomeno, legata anche a carenze nelle conoscenze scientifiche disponibili al pubblico e alle agenzie di controllo, alla mancata o estremamente ritardata percezione individuale dell'offesa, alle stesse complessità giuridiche del settore, che si caratterizza spesso per l'intreccio di complesse regolamentazioni di diversa origine e natura e per la sovrapposizione di competenze di diversi enti di controllo.

In un contesto di questo tipo, è evidente come già l'*individuazione* delle vittime di *corporate violence*, imprescindibile per quello stesso « riconoscimento » che la Direttiva 2012/29/UE (*considerando* 2 e 9; art. 1) individua quale loro *primo* diritto, presenta difficoltà del tutto peculiari e, spesso, difficilmente sormontabili, se non attraverso (difficili e dispendiose) attività *proattive* delle stesse agenzie di controllo, possibili, ad esempio, in presenza di 'illeciti sentinella' che valgano a indiziare (o, auspicabilmente, impedire, ove tempestivamente perseguiti) la commissione di più gravi reati contro la vita e la salute individuali o l'incolumità pubblica⁵³).

3. La Direttiva 2012/29/UE e le sue implicazioni per le vittime di *corporate violence*: un cammino ancora lungo.

Quanto sopra osservato ci introduce al tema delle particolari difficoltà cui va inevi-

51) Ad esempio è stato stimato che l'impatto della massiccia *deregulation* che ha recentemente interessato le politiche ambientali degli Stati Uniti condurrà alla morte prematura – a questo punto perfettamente 'lecita' – di oltre 80.000 cittadini statunitensi per ogni decennio futuro, e allo sviluppo di patologie respiratorie per oltre un milione di persone: cfr. D. CUTLER - F. DOMINICI, *A Breath of Bad Air: Cost of the Trump Environmental Agenda May Lead to 80.000 Extra Deaths per Decade*, in *Journ. of Am. Medical Ass.*, 2018, pp. 2261 s.

52) Il 3 dicembre 1984 l'impianto chimico della Union Carbide India Ltd. esplose rilasciando una vasta nube tossica di isocianato di metile. I morti direttamente collegati al disastro risultarono tra i 3000 e i 5000 (i conteggi variano) e circa 200.000 altre persone subirono conseguenze lesive per la salute. Cfr. anche M. PUNCH, *op. cit.*, pp. 243 ss.; H. CROALL, *Economic Crime and Victimology: A Critical Appraisal*, in *Journ. intern. de victimologie*, 2010, pp. 169 ss., in part. pp. 173-175; S. TOMBS - D. WHYTE, *The Corporate Criminal. Why Corporations Must Be Abolished*, Routledge, London-New York, 2015, pp. 36 ss. e 115 ss.

53) Cfr. in particolare C. MAZZUCATO, *Individuare e riconoscere le vittime di corporate violence*, in A. VISCONTI, *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., pp. 28 ss. Si veda inoltre, in questo Focus, G. BATTARINO, *op. cit.*

tabilmente incontro l'applicazione della 'Direttiva vittime' nello specifico settore della 'violenza d'impresa'. Senza volerne tentare qui una panoramica esaustiva – per la quale si rinvia ai documenti e materiali del Progetto sopra citati – meritano una pur sintetica menzione almeno alcuni profili particolarmente emblematici.

Il primo si lega proprio all'aspetto che abbiamo già visto essere uno dei più 'rivoluzionari' della Direttiva 2012/29/UE: quella valutazione individuale dei bisogni di protezione che deve essere effettuata per ciascuna vittima onde « determinare se e in quale misura trarrebbe beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale » (art. 22, co. 1, Dir.). Come si è avuta occasione di rilevare altrove in questa Rivista⁵⁴), il legislatore italiano, nel dare (parziale) attuazione alla Direttiva con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212⁵⁵), non ha certo ecceduto in 'concretizzazione' della disposizione, essendosi limitato all'introduzione dell'art. 90 *quater* c.p.p. in materia di parametri da cui desumere la condizione di « particolare vulnerabilità », senza ulteriori precisazioni circa soggetti incaricati di valutare tale condizione, fasi procedurali interessate, procedura per la valutazione (o rivalutazione nel tempo), ecc.

Al di là di questo, però, va osservato che sarà assai frequente, sul piano pratico, che una vittima di *corporate violence* si trovi a essere (secondo la formulazione dell'art. 22 Dir.) « particolarmente esposta » vuoi a un rischio di « vittimizzazione secondaria »⁵⁶) – basti considerare la particolare lunghezza, complessità e incertezza d'esito di questi procedimenti⁵⁷), che finiscono spesso per minare qualsiasi fiducia della persona offesa nell'apparato della giustizia penale – vuoi a quello di « vittimizzazione ripetuta » – ogni volta, ad esempio, che si trovi nell'impossibilità di abbandonare un luogo di lavoro o di residenza che la mantenga esposta a rischi per la salute e l'integrità fisica – o ancora a peculiari rischi « di intimidazioni e di ritorsioni » (siano essi provenienti dall'impresa asseritamente responsabile, ad esempio sotto forma di *mobbing* o licenziamento illegittimo della vittima-lavoratore, siano invece provenienti da soggetti assolutamente imprevisi e 'atipici', come

54) Cfr. A. VISCONTI, *Linee guida*, cit., pp. 1270 ss.

55) Per maggiori dettagli in tema si rinvia, *ex plurimis*, a M. BARGIS - H. BELLUTA, *La Direttiva 2012/29/UE*, cit., pp. 15 ss.; E. COLOMBO, *Le novità del d.lg. n. 212/2015: primi rilievi*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 2214 ss.; F. DELVECCHIO, *op. cit.*; L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il d.lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 845 ss.; S. PONTEDURO - M. TROGLIA, *La portata delle nuove disposizioni in tema di tutela della persona offesa: panoramica e prime osservazioni critiche alla luce del decreto legislativo 212 del 2015*, in *L'indice penale*, 2016, pp. 619 ss.; A. PROCACCINO, *op. cit.*, pp. 686 ss.; L. TAVASSI, *Lo statuto italiano della "vittima" del reato: nuovi diritti in un sistema invariato*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, pp. 108 ss.; oltre che a E.M. MANCUSO, *The Process of Transposition and Implementation of the Directive - Italy*, in C. MAZZUCATO, *Rights of Victims, Challenges for Corporations*, cit., pp. 46 ss.

56) Intendendo con tale espressione tutte le conseguenze negative, in particolare dal punto di vista emotivo e relazionale, potenzialmente derivanti alla vittima dal contatto col sistema delle istituzioni in generale e con quello della giustizia in particolare: cfr. T. BANDINI - U. GATTI - M.I. MARUGO - A. VERDE, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 345 ss., nonché E.J. WILLIAMS, *Secondary Victimization: Confronting Public Attitudes about Rape*, in *Victimology*, 1984, pp. 66 ss., e J. SHAPLAND - J. WILLMORE - P. DUFF, *Victims in the Criminal Justice System*, Gower, Aldershot, 1985.

57) V. anche, in questo Focus, G. ICHINO, *op. cit.*, nonché A. BUZZI, *op. cit.* Cfr. inoltre S. GIAVAZZI, *Partecipazione al procedimento penale*, in A. VISCONTI, *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., pp. 82 ss.

collegi o membri della comunità che temano di perdere, a causa dell'attivismo' della vittima, la loro fonte di sostentamento). A fronte di questa tanto peculiare quanto frequente (e spesso plurima) condizione di « particolare vulnerabilità », le « misure speciali di protezione » contemplate dal nostro ordinamento sono rimaste del tutto ancorate alla 'vecchia' visione 'tipologica' della 'vittima vulnerabile' (minori, vittime di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale, ecc.), e solo con sforzi consistenti di 'creatività giudiziale' potranno essere adattate, o (parzialmente) sostituite dal ricorso a istituti nati con finalità in parte diverse, per la protezione di queste specifiche 'vittime vulnerabili'⁵⁸).

Ma se l'implementazione nel nostro Paese della parte più strettamente processuale del dispositivo della Direttiva già si rivela carente (non solo in relazione al diritto alla protezione, ma anche a quelli all'informazione, alla partecipazione al procedimento penale, ecc.)⁵⁹, è nell'attuazione dei diritti al sostegno e all'assistenza al di là e al di fuori del procedimento penale che il legislatore italiano si è rivelato, come già accennato, totalmente deficitario⁶⁰, omettendo di introdurre qualsiasi previsione *organica* circa servizi territoriali, uniformemente distribuiti e adeguatamente preparati, di supporto per questi soggetti e le loro specifiche esigenze di informazione, cura, riabilitazione, sostegno psicologico e materiale, ecc., nonché, ove richiesto, di accesso a programmi di giustizia riparativa⁶¹; esigenze lasciate dunque all'iniziativa, encomiabile ma necessariamente discontinua nel tempo e nello spazio, di organizzazioni e associazioni private e/o enti locali. In particolare le vittime italiane di *corporate violence* si trovano così a essere 'doppiamente vittime' (secondarie): se già nei Paesi in cui servizi *ad hoc* per le vittime di reato esistono con una certa capillarità e strutturazione, infatti, questi ultimi si rivelano essenzialmente impreparati a gestire le peculiari esigenze di queste vittime 'atipiche', che per lo più nemmeno rientrano nel loro *target* istituzionale⁶², in Italia la vittima della 'violenza d'impresa' troppo spesso non ha accesso nemmeno a servizi 'generalisti' di sostegno, primo fondamentale passaggio per individuare, eventualmente, strutture o associazioni in grado di fornire un appoggio più mirato⁶³.

In definitiva, come è stato osservato, « il compito di rendere i diritti delle vittime

58) Cfr. in particolare C. MAZZUCATO, *Vulnerabilità e protezione*, cit., pp. 59 ss. In questo Focus v. anche G. ICHINO, *op. cit.*

59) Cfr., oltre alle Autrici appena citate, anche E.M. MANCUSO, *Informazione*, in A. VISCONTI, *Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti*, cit., pp. 44 ss., e ivi anche *Id.*, *Protezione della vita privata e della riservatezza*, pp. 72 ss., e *Assistenza legale*, pp. 78 ss., nonché S. GIAVAZZI, *Partecipazione al procedimento penale*, pp. 82 ss.

60) Cfr. in particolare C. MAZZUCATO, *Sostegno e assistenza al di fuori del procedimento penale*, in *EAD.*, *Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, cit., pp. 53 ss.

61) Cfr. in particolare C. MAZZUCATO, *Giustizia riparativa*, in *EAD.*, *Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, cit., pp. 123 ss.

62) Cfr. in particolare A. SCHENK, *Victim Support for Victims of Corporate Crime and Corporate Violence*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI, *Victims and Corporations*, cit., pp. 219 ss.

63) C. MAZZUCATO, *Vulnerabilità e protezione*, cit., pp. 59 ss.

effettivi – pur in presenza di una loro concezione come vincolanti a livello di legislazione europea – rimane una sfida »⁶⁴), e la « strada » per una « reale protezione delle vittime » di reato in generale, e di *corporate violence* in particolare, è ancora « lunga, e quasi tutta ancora da percorrere »⁶⁵). Per questo vale forse la pena di chiudere questa breve introduzione riproponendo alcune sintetiche indicazioni politico-criminali di base che sono il legato ultimo del lungo lavoro di ricerca e approfondimento condotto con il Progetto *Victims and Corporations*⁶⁶) e che, a oltre un anno dalla sua conclusione, risultano purtroppo ancora estremamente attuali, la prima delle quali, valida a livello non solo nazionale, ma europeo, è certamente relativa alla necessità di una presa di coscienza, istituzionale, politica e sociale, circa la gravità e diffusività della vittimizzazione legata alla ‘violenza d’impresa’⁶⁷).

Per restare in ambito specificamente italiano, inoltre, un primo intervento urgente riguarda sicuramente la necessità di fornire una definizione normativa di ‘vittima’ a livello interno che sia coordinata con i più tradizionali concetti di ‘persona offesa’ e ‘danneggiato dal reato’ e utilizzata in modo coerente all’interno dell’intero sistema penale sostanziale e processuale, mettendo fine all’attuale confusione e ai conseguenti vuoti di tutela⁶⁸).

Una seconda fondamentale indicazione riguarda, ovviamente, la necessità di procedere alla costituzione di servizi di assistenza e sostegno⁶⁹) adeguatamente strutturati e distribuiti uniformemente sul territorio, dotati di risorse sufficienti e di personale specificamente formato a trattare con *tutte* le vittime vulnerabili, ivi incluse le vittime di *corporate violence*⁷⁰), il cui effettivo supporto spesso richiede una superiore capacità di *networking* con strutture socio-assistenziali e sanitarie particolarmente qualificate⁷¹), con associazioni sindacali e agenzie previdenziali, ecc. In questo quadro, sarebbe fondamentale anche un investimento in programmi di giustizia riparativa⁷²) specificamente adattati alle peculiarità (inclusa, *in primis*, l’enorme disparità di risorse e potere tra vittima e ‘reo’, ma anche le comprensibili esigenze di riservatezza di imprese dalla cui immagine e sopravvivenza dipendono spesso migliaia di lavoratori e investitori) dei casi, anche i più complessi, di *corporate violence*⁷³).

Esigenze di formazione e organizzazione specifica si pongono, evidentemente, anche per la polizia e gli uffici giudiziari, insieme a quella di un più stretto coordinamento con

64) Cfr. G. FORTI, *Introduction*, cit., p. 15.

65) *Ivi*, p. 13.

66) Cfr. *Annex. Recommendations for National Lawmakers and Policymakers*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI, *Victims and Corporations*, cit., pp. 259 ss.

67) *Ivi*, pp. 261 ss. e pp. 277 s.

68) *Ivi*, pp. 275 s.

69) *Ivi*, pp. 276 s.

70) Cfr. anche A. VISCONTI, *Formazione degli operatori*, in C. MAZZUCATO, *Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, cit., pp. 136 ss.

71) V. anche in questo *Focus* M. LIA - F. GROSSO - A. MACONI, *op. cit.*

72) Cfr. *Annex*, cit., p. 266.

73) Cfr. anche I. AERTSEN, *Restorative Justice for Victims of Corporate Violence*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI - S. GIAVAZZI, *Victims and Corporations*, cit., pp. 235 ss., oltre a C. MAZZUCATO, *Giustizia riparativa*, cit., pp. 123 ss.

altre agenzie di controllo competenti in materia ambientale, lavoristica, di igiene pubblica, ecc., e a quella di una migliore circolazione delle informazioni tra le diverse circoscrizioni e autorità, ad esempio tramite l'istituzione di un *database* nazionale relativo alla casistica pertinente⁷⁴). Più in generale, andrebbero compiuti investimenti adeguati nel rafforzamento delle conoscenze e capacità tecniche delle diverse agenzie pubbliche competenti, in modo da aumentarne le possibilità di riconoscimento precoce dei rischi di vittimizzazione collettiva e di efficace e tempestivo intervento a riduzione della vittimizzazione primaria e ripetuta⁷⁵). Né può essere trascurata la già citata necessità di integrare legislativamente le misure di protezione per vittime particolarmente vulnerabili con disposizioni *ad hoc* adeguate alle specificità dei rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, di intimidazione o ritorsione tipici dei soggetti che abbiano subito una *corporate violence*⁷⁶).

Infine, è fondamentale che vengano rafforzati i meccanismi legislativi atti a promuovere, anche in prospettiva premiale, la disponibilità dell'impresa a procedere tempestivamente alle attività risarcitorie e riparatorie⁷⁷), essenziali nella prospettiva della vittima, per la quale le attuali lungaggini e difficoltà nell'ottenere una decisione sul risarcimento del danno all'interno del processo penale sono spesso vissute come una forma di ulteriore vittimizzazione, che dovrebbe essere evitata o ridotta nella misura maggiore possibile⁷⁸), stante anche la pratica impossibilità, per molte persone danneggiate da casi di *corporate violence*, di adire la giustizia civile con fondate speranze di successo (considerata la lunghezza dei procedimenti e, soprattutto, la necessità di anticipare spese anche molto ingenti non solo per una lunga e complessa difesa tecnica, ma soprattutto per accertamenti tecnici e perizie estremamente complicati e costosi)⁷⁹). Sempre in tale prospettiva di incentivazione a condotte risarcitorie e riparatorie, oltre che in ottica di promozione di politiche aziendali di prevenzione interna, è poi evidente come sarebbe utile includere tutte le fattispecie riconducibili alla categoria della '*corporate violence*' nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti *ex d.lgs. n. 231/2001*⁸⁰) (si consideri, ad esempio, che a oggi le lesioni o l'omicidio colposi *non* derivanti da violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, bensì, ad esempio, da commercializzazione di prodotti o servizi pericolosi, risultano automaticamente 'scoperti' sul fronte della responsabilità dell'ente). Questo, ovviamente, a patto che venga superata l'attuale disuniformità di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nelle diverse

74) Cfr. *Annex*, cit., p. 278.

75) *Ivi*, p. 283.

76) *Ivi*, p. 279.

77) *Ivi*, pp. 280 s.

78) *Ivi*, pp. 282 s.

79) Cfr. anche S. GIAVAZZI, *Partecipazione al procedimento penale*, cit., pp. 87 ss., nonché EAD., *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di corporate violence*, cit., in questo Focus.

80) Cfr. *Annex*, cit., p. 280.

Procure della Repubblica⁸¹⁾, e a condizione che venga fatta effettiva ed efficace applicazione dell'art. 17 del decreto⁸²⁾.

Ma soprattutto, a un livello ancora più generale, a essere essenziale è un mutamento *culturale* di ampia portata. Occorre, da un lato, una cittadinanza più consapevole dei rischi, e dunque più attiva nella sorveglianza, di possibili episodi di 'violenza d'impresa', come pure di possibili inerzie di legislatori e agenzie di controllo che finiscano per favorire tale fenomeno. D'altro canto, è necessaria anche una svolta rispetto all'attuale, prevalente, paradigma punitivo-retributivo e vittimistico-populista, tutto centrato su interventi tanto carichi emotivamente e simbolicamente quanto, per definizione, *tardivi*, e per lo più in concreto inefficaci (ove non, addirittura, controproducenti). Quello che occorre invece è una spinta verso un'autentica cultura della *prevenzione* che è anche, necessariamente, cultura della competenza, dell'analisi e della pianificazione di medio-lungo termine – in una parola, cultura *del pensiero e dell'agire responsabili*⁸³⁾.

81) Cfr. in particolare S. GIAVAZZI, *Partecipazione al procedimento penale*, cit., p. 96.

82) Cfr. anche S. GIAVAZZI, *La gestione del rapporto tra impresa e vittime di corporate violence*, cit., in questo Focus.

83) Cfr. G. FORTI, *La cura delle norme*, cit., *passim*.